

Tar Napoli – 7 gennaio 2008, n. 1192 – Pres. Speranza – Rel. Nappi

**Centro abitato – delimitazione – art. 4 cod. strad. – definizione – art. 3 comma 1 punto 8 cod. strad.**

*La delimitazione di centro abitato, ex art. 4 del codice della strada, deve essere effettuata dal Comune con delibera della Giunta.*

*Questa deve essere effettuata in conformità alle disposizioni contenute all'art. 3 comma 1 punto 8 del codice della strada, in base al quale, costituisce centro abitato " l'insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo ancorché intervallato da strade .....costituito da non meno di venticinque fabbricati...".*

*Ogni disposizione contraria risulta illegittima.*

Con il gravame in epigrafe ritualmente notificato il signor Contestabile Giuseppe espone che:

- proprietario nel Comune di San Salvatore Telesino di un terreno ricadente secondo il vigente P.RG in zona "Elc" -zona agricola di completamento- sul quale era stato costruito, regolarmente assentito, un fabbricato turistico recettivo, realizzava su tale fabbricato un "piccolo" intervento di ampliamento per il quale chiedeva in data 21 febbraio 2006 permesso di sanatoria ex artt. 36 e 37 del dpr n. 380/2001;

in relazione a tale richiesta il Comune con nota notificatagli il 26 settembre 2006 gli comunicava preavviso del diniego della domanda di sanatoria conformemente al parere espresso sulla stessa richiesta dall'ANAS;

benchè a tale nota il Contestabile avesse replicato con dovizia di argomenti in senso a lui favorevole il Comune con nota n. 9099 del 6 ottobre 2006 si determinava per il definitivo diniego di sanatoria nonchè, con successiva determinazione notificatagli il 12 ottobre 2006, per la demolizione dell'opera abusivamente realizzata.

Avverso i due surriferiti provvedimenti il Contestabile propone il ricorso in epigrafe censurandoli con n. 5 articolati motivi .

Resiste al ricorso il Comune di San Salvatore Telesino che ne assume la infondatezza.

Alla pubblica udienza del 7 gennaio 2008 il ricorso passava in decisione.

**DIRITTO**

E' pacifico che il ricorrente su un preesistente edificio turistico recettivo, regolarmente costruito su un proprio terreno sito nel territorio del Comune resistente e ricadente in zona urbanisticamente qualificata dal vigente PRG come Zona agricola di completamento, eseguiva, sine titulo, un intervento di ampliamento.

Si controverte col presente ricorso sulla legittimità dei due seguenti provvedimenti in epigrafe: a) diniego del permesso di costruire in sanatoria richiesto dal ricorrente; b) demolizione dell'opera di ampliamento abusivamente realizzata e non sanata. Occorre verificare dapprima la legittimità del diniego di sanatoria posto che lo stesso, antecedente al provvedimento di demolizione, funge rispetto a questo da atto presupposto. Va subito rilevato che detto provvedimento di diniego è stato notificato all'interessato, mediante consegna in mani proprie alla rispettiva consorte,

in data 6 ottobre 2006, mentre il ricorso risulta notificato all'Amministrazione resistente il 6 dicembre 2006, il giorno successivo cioè alla scadenza del termine perentorio di 60 giorni previsto dall'art. 21 della legge n. 1034/71. Per tale ragione il ricorso deve dichiararsi irricevibile nella parte in cui è diretto contro l'anzidetto provvedimento di diniego. Nella stessa parte il ricorso è comunque anche infondato nel merito.

Emesso in conformità al parere del 21 settembre 2006 dell'ANAS che gli fornisce ob relationem il necessario supporto motivatorio, il gravato diniego del permesso di costruire in sanatoria poggia in sostanza essenzialmente sulla circostanza che l'opera sanzionata è stata realizzata a distanza inferiore ai 30 metri (prevista dall'art. 4 del D.I. n. 1404 dell'1.4.1968) dalla strada statale 372 Telesina.

In coerenza con il ruolo di atto presupposto che si è prima detto proprio del provvedimento di diniego del permesso di costruire in sanatoria rispetto al successivo provvedimento di demolizione, vanno esaminati con precedenza i motivi sviluppati contro il provvedimento di diniego.

Con il secondo motivo il ricorrente prospetta la tesi che la strada statale 372 Telesina rientrerebbe nel centro abitato del Comune di S. Salvatore Telesino di talché nella specie non opererebbe l'obbligo del rispetto della distanza indicata nel provvedimento impugnato.

La tesi va disattesa alla stregua della considerazione svolta nel citato parere dell'ANAS e basata sul rilievo che la strada in questione non attraversa il centro abitato... in quanto non sussistono per la stessa strada i requisiti di cui all'art. 3 comma 1, punto 8 del codice della strada (che definisce centro abitato "insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo ancorché intervallato da strade .....costituito da non meno di venticinque fabbricati...").

Ad infirmare tale conclusione non rileva la delibera ex adverso richiamata, vale a dire la delibera giunta n. 139 del 12 aprile 2004 (con la quale il Comune, in sede di delimitazione del centro abitato ex art. 4 del codice della strada avrebbe riconosciuto che il fabbricato del ricorrente ricade nel centro abitato) posto che su tale delibera deve ritenersi prevalere la norma dell'art. 3 del D.P.R. n. 495/1992 (Regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada) secondo cui "La delimitazione del centro abitato come definito all'art. 3, comma 1, punto 8 del codice, .....individua altresì, lungo le strade statali, regionali e provinciali, che attraversano i centri medesimi, i tratti di strada che: a) per i centri con popolazione non superiore ai diecimila abitanti costituiscono i "tratti interni"; b).....". Giova rilevare che proprio sulla base di tale disposizione, riportata nel suddetto parere, l'ANAS è pervenuta alla conclusione di escludere nella specie la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3 comma 1 punto 8 del codice della strada. Né il ricorrente sul punto ha fornito argomenti idonei a dimostrare il contrario. Il motivo esaminato va dunque disatteso.

Va del pari disatteso il terzo motivo basato sulla considerazione che la prescritta distanza dei 30 metri non sarebbe stata nella specie violata e non sarebbe stata comunque violata in misura apprezzabile. In disparte la considerazione che la misurazione della prescritta distanza riflette una operazione di mero accertamento senza spazi per apprezzamenti di sorta (la prescritta distanza o è rispettata o non è rispettata: tertium non datur)

va osservato che la censura all'esame non risulta suffragata da una misurazione specifica e argomentata che, diversa da quella indicata nel provvedimento possa ritenersi attendibile o quantomeno verosimile.

Non è condivisibile neppure la censura, dedotta con il quarto motivo, incentrata sulla supposta esistenza dei vizi di ingiustizia manifesta e disparità di trattamento, non essendo, tali figure di eccesso di potere, ipotizzabili rispetto ai provvedimenti impugnati stante la natura vincolata delle relative determinazioni.

Passando ora all'esame del ricorso nella parte in cui è diretto all'annullamento della ordinanza di demolizione va subito rilevato che in parte qua il ricorso deve ritenersi tempestivamente proposto atteso che la predetta ordinanza è stata notificata al ricorrente in data 12 ottobre 2006. Nel merito tuttavia il ricorso deve ritenersi infondato anche nella suddetta parte. Va invero disattesa la censura, dedotta con il quinto motivo, di invalidità derivata, prospettata cioè dalla ricorrente, nei confronti della ordinanza di demolizione, di riflesso dalla supposta illegittimità del pregresso provvedimento (di diniego di permesso di costruire in sanatoria) di cui si è prima accertata la legittimità.

Resta da esaminare il primo motivo anch'esso specificamente formulato contro la ordinanza di demolizione. Lamenta con esso il ricorrente che la P.A. gli avrebbe comunicato l'avvio del procedimento concluso con la ingiunzione di demolizione dopo l'avvenuta adozione di quest'ultima. La censura va disattesa per almeno due ragioni: a) la demolizione è stata nella specie disposta, dopo il diniego di sanatoria dell'opera abusivamente realizzata, come atto dovuto e logica conseguenza del concluso procedimento presupposto nella cui sede il ricorrente aveva già riversato, esauendolo, il suo potenziale defenzionale. La demolizione ne sarebbe comunque dovuto seguire come reazione imposta dalla legge per la eliminazione dell'abuso; b) la demolizione sarebbe stata comunque riadottata dall'Amministrazione, con lo stesso contenuto, ex art. 17 bis della legge n. 241 /90.

Sulla base delle considerazioni svolte si deve dunque concludere che i provvedimenti impugnati sono stati correttamente adottati dall'Amministrazione.

Il ricorso pertanto deve reputarsi, nella parte in cui è diretto contro il diniego di permesso di costruire in sanatoria, inammissibile nonché infondato nel merito, e, nella parte in cui è diretto contro il provvedimento di demolizione, ammissibile in rito ma infondato nel merito.

Si ravvisano tuttavia valide ragioni per compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

IL Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Napoli, Sezione VIII, pronunciando sul ricorso in epigrafe lo dichiara in parte inammissibile e anche infondato; in parte infondato, secondo quanto meglio precisato in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.